



## AVVISO ALLA CLIENTELA

A seguito dell'emanazione del **Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201**, in vigore dalla stessa data, sono stati **ridotti da 2.500 a 1.000 euro** i limiti di importo relativi all'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore (art. 49, d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni in tema di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, che, per il resto, è rimasto invariato).

Pertanto, dal **6 dicembre 2011**:

- è vietato il trasferimento di **denaro contante** o di **libretti di deposito bancari o postali al portatore** o di **titoli al portatore in euro o in valuta estera**, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente **pari o superiore a 1.000 euro**. Il trasferimento può, tuttavia, essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- tutti gli **assegni bancari, postali e circolari** d'importo **pari o superiore a 1.000 euro** devono recare l'**indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario** e la **clausola di non trasferibilità**;
- il **saldo dei libretti** di deposito bancari o postali al portatore **deve essere inferiore a 1.000 euro**;
- i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo **pari o superiore a 1.000 euro**, già esistenti, **devono essere estinti** dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro **il 31 marzo 2012**.

\*\*\*\*\*

**SI INVITA LA GENTILE CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA DEL NUOVO LIMITE D'IMPORTO, AL FINE DI EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLO STESSO, LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.**

**OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE POTRÀ ESSERE RICHIESTA AL PERSONALE DELLA BANCA.**

23 Dicembre 2011